



# LA DIFESA LEGITTIMA

Note esplicative sulla proposta di legge di iniziativa popolare n. 5 promossa e depositata da Italia dei valori.

(di **Ignazio Messina**, segretario nazionale di Italia dei valori)

Ringraziamo il Presidente della Commissione per la sua sensibilità nella pronta attuazione del dettato regolamentare che vede la proposta di legge di iniziativa popolare n. 5, promossa e depositata da Italia dei valori nella precedente legislatura, approdare rapidamente nella Commissione giustizia. Essa vi arriva forte degli oltre due milioni di firme apposte in poco tempo da altrettanti cittadini che evidentemente, soprattutto al nord Italia ma anche al sud, desiderano una migliore difesa da incursioni di malfattori nelle proprie abitazioni o nei luoghi di lavoro.

## PREMESSA

Queste note omettono esame generale e citazioni dottrinali e giurisprudenziali sull'istituto della scriminante della difesa legittima per rispetto della Commissione e del Parlamento, che ben li conoscono. Si preferisce concentrarsi sugli specifici aspetti delle possibili modifiche alla normativa vigente, che costituiscono l'oggetto dell'indagine che i commissari stanno conducendo.

Italia dei Valori, nell'aprire la proposta alla firma popolare e sostenerla in questa commissione, si è ispirata, e tuttora vi si ispira, ad alcuni principi:

- a) Non si mette in discussione che il monopolio della forza e della difesa dei cittadini appartiene allo Stato. Esso, attraverso i suoi organi di pubblica sicurezza, deve essere richiesto di intervenire, e deve farlo tutte le volte che questo è possibile. La difesa individuale non è legittima ogni volta che si può richiedere l'intervento dello Stato e questo può essere tempestivo. Ma la scriminante della difesa legittima, come prevista dal codice penale, opera

proprio quando lo Stato non è in grado di intervenire tempestivamente per difendere il cittadino, che perciò è autorizzato a farlo da sé;

- b) Gli indici della criminalità riguardanti le aggressioni in casa o nel luogo di lavoro non sono in crescita. Non è questa la sede per indagarne le ragioni o per riflettere sul “dark number”, il numero oscuro che concerne la differenza tra delitti effettivamente compiuti e la notizia che ne sia arrivata all'autorità. Ma Italia dei valori vuole mettere ben in chiaro che la sua iniziativa non si fonda sull'alimentazione della paura, che potrebbe richiedere la legittimazione di reazioni esagerate, né intende alimentarla. La ragione della sua iniziativa risiede solo nella considerazione che, fino a quando ci sarà anche un solo cittadino esposto ingiustamente al pericolo senza che lo Stato possa difenderlo, IDV ritiene che esso debba essere meglio tutelato.
- c) Coloro che sono contrari (spesso per principio) ad una migliore esplicitazione ed all'ampliamento del diritto di difesa dalle aggressioni affermano che bisogna evitare la proliferazione delle armi e citano l'esempio degli Stati Uniti, ove accadono frequentemente eccidi e stragi favoriti dal possesso di armi. Ma noi obiettiamo; 1) non vogliamo affatto l'estensione del possesso di armi; 2) nelle stragi negli USA queste sono state usate per finalità **offensive**, cioè l'opposto della difesa.
- d) La proposta di IDV non intende legittimare né favorire il cd “sceriffismo”, cioè il nascere della figura di un giustiziere che vuole regolare i conti da sé. Con la proposta non si favorisce, neppure indirettamente, l'attività del girare per le strade armati per “prevenire” la criminalità (l'attività delle cd. “ronde” è riservata alle polizie ed ai sistemi di vigilanza pubblica che esse organizzano con le cd. “volanti”); ma neppure del cittadino dal sangue caldo che, avendo un'arma, la usa anche quando non vi è più la necessità di difendersi (come quando il ladro sta scappando).

### **NORMATIVA VIGENTE.**

Ciò premesso, si osserva che l'art. 52 del codice penale (Difesa legittima) consta di tre commi, ma di due ipotesi.

Una (il primo comma) prevede la difesa legittima ordinaria, per la quale sono richiesti alcuni elementi quali l'attualità e l'ingiustizia dell'offesa e la proporzionalità della difesa rispetto ad essa.

L'altra (il secondo ed il terzo comma, inseriti con la legge 13 febbraio 2006, n. 59) riguarda un'ipotesi speciale (la difesa nel caso di violazione del domicilio o di fatti

all'interno dei luoghi di lavoro), che parzialmente deroga e comunque prevede elementi specifici: il rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa è sempre presunto (cioè non deve essere dimostrato caso per caso) quando si usa un'arma legittimamente detenuta per difendere: la propria od altrui incolumità; oppure beni propri o altrui ma solo se non vi è desistenza (ladro o rapinatore che fugge) e vi è pericolo di aggressione.

## **I CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI LEGGE POPOLARE N. 5**

La proposta di legge popolare N. 5, promossa e depositata da Italia dei valori, non interviene sulla vigente normativa dell'articolo 52, considerandola adeguata. Essa opera su tre fronti.

Il primo è quello del rafforzamento della tutela del domicilio (destinato ad abitazione o a lavoro) attraverso l'aumento delle pene e la perseguibilità d'ufficio quando essa sia finalizzato al compimento di delitti appropriativi o di aggressione.

Il secondo è costituito dalla non risarcibilità del danno in favore dell'aggressore che ne abbia ricevuto in occasione della sua azione aggressiva. Ciò riguarda, ovviamente, non i danni connessi con l'azione di difesa, ma quelli estrinseci ad essa e conseguenti alla semplice intrusione (come quando, ad esempio, taluno si introduce in un luogo di altrui pertinenza e rimane ferito da un oggetto ivi presente). Ha suscitato grande sconcerto la sentenza che ha condannato il titolare del diritto di stare in un luogo a risarcire il danno in favore del ladro, subendo così il pregiudizio oltre la beffa. Chi si introduce illegittimamente in un luogo nell'altrui disponibilità deve sapere che può imputare solamente a sé stesso la responsabilità: niente, infatti, può essere addebitato al titolare del diritto di occupare il luogo ove si è verificata l'introduzione se questo non ha compiuto alcuna azione idonea a produrre il danno. Si tratta di una disposizione non presente in nessuna altra proposta ma di grande equità perché rialloca la responsabilità dell'evento dannoso esclusivamente in capo a chi agisce e non a chi non ha fatto niente per produrlo. Neppure una omissione (ad esempio, di norme antinfortunistiche) può generare responsabilità per danno colposo perché l'azione illegittima rompe ed esclude ogni rapporto di causalità. Questo riteniamo debba rientrare nel pacchetto di disposizioni volte a rassicurare il titolare del diritto di occupare un luogo contro introduzioni abusive. Crediamo anche che costituisca un ulteriore deterrente all'introduzione illegittima in luoghi di altrui pertinenza. Sul versante opposto (risarcimento del danno generato dall'intrusione all'offeso) si colloca l'art. 3 del ddl n. 652 che subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'integrale risarcimento del danno alla vittima,

introducendo un'ipotesi in cui la carenza di risorse economiche da parte del condannato potrebbe comunque precludergli un beneficio di natura penale del quale fosse ritenuto peraltro meritevole (cosa da verificare quanto alla legittimità).

Il terzo riguarda lo specifico tema dei requisiti per la qualificazione dell'azione difensiva come legittima. A questo riguardo, Italia dei valori si dà carico della preoccupazione di chi, essendosi difeso legittimamente, può essere comunque sottoposto ad un processo per eccesso colposo ai sensi dell'art. 55 c.p. La proposta popolare promossa da IDV non incide sui requisiti di legittimità della reazione previsti dall'art. 52 c.p. ritenendoli adeguati. In modo particolare, nell'ipotesi di introduzione illegittima in luoghi di altrui pertinenza la distinzione tra aggressione alla vita e all'incolumità (che rende la reazione sempre proporzionata) e quella ai beni (che la rende proporzionata se l'offesa è riconducibile comunque al pericolo per la vita e l'incolumità, quanto meno sotto il profilo del "pericolo" di aggressione, oltre che in mancanza di desistenza) realizza quella ponderazione tra interessi che la Corte Costituzionale ha sempre ritenuto debba essere presente nelle norme penali. La sola tutela dei beni materiali non può legittimare il sacrificio della vita dell'aggressore. Quando non sussiste il pericolo di aggressione non è che chi si difende debba essere condannato: semplicemente, non ricorre la presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa, che dovrà essere ricercata volta per volta, con possibilità di ingresso per la figura dell'eccesso colposo. Ma è chiaro che il legislatore del 2006 ha avuto un occhio di riguardo per chi in un luogo di vita si vede minacciato: ciò che fonda la presunzione di proporzionalità in caso di difesa dei beni non è che ci sia effettivamente l'aggressione (altrimenti si ricadrebbe nell'ipotesi precedente) ma il "pericolo" che essa si verifichi, con lo spazio oggettivo e soggettivo che l'indagine sottende e valorizza.

L'ipotesi della **desistenza** merita una specifica attenzione. E' sacrosanto che se vi è desistenza rimane esclusa la presunzione di proporzionalità. Ma la ragione sta nel fatto che non vi è più ragione di "difesa", ravvisabile solo quando l'offesa sia in atto: se ciò non è non può parlarsi di difesa. E' per questo che l'omicidio del ladro che scappa non può mai essere qualificato come "difesa legittima" potendo, invece, essere qualificato come volontario (almeno in una prima fase delle indagini) o come eccesso colposo, a seconda delle circostanze. La legittimità della difesa come attività lesiva nei confronti del ladro che scappa non potrà mai essere condivisa dalla proposta di Italia dei valori, che oltre due milioni di cittadini hanno detto di approvare proprio perché non consente alcuna forma di "sceriffismo" fai da te (forse il timore che si verifichi questo evento ha animato l'intervento dell'ANM a titolo preventivo quando si è dichiarata contraria alle modifiche all'attuale normativa). Se il ladro

scappa non ci si fa “giustizia da sé” ma si chiede l’intervento della polizia: riprende il monopolio della forza da parte dello Stato e viene meno il diritto all’autodifesa. Ecco perché Italia dei valori non concorda con nessuna di quelle proposte (quale l’art.1 lett. b del ddl n. 253) che vorrebbero soppresso il riferimento alla mancanza di desistenza, in qualche modo attentando a quel principio e così aprendo al pericolo di reazioni individuali anche quando esse non sono più necessarie perché non c’è più l’offesa. IDV ne auspica il non accoglimento da parte della commissione prima, del Parlamento poi.

### **L’ESCLUSIONE DELL’ECESSO COLPOSO**

La proposta n. 5 si colloca nell’alveo dell’ampliamento e dello sviluppo della normativa vigente. All’art. 2 si afferma che “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52». La disposizione mira ad escludere l’ipotesi dell’eccesso colposo esattamente nei casi già previsti dall’art. 52 come quelli nei quali la difesa individuale è legittima, in tal modo colmando una lacuna.

La disposizione non è da poco perché elimina un fattore di ansia nei cittadini che hanno agito legittimamente nella difesa dei propri diritti assicurandoli sul fatto che, se hanno agito nell’ambito dell’art. 52, non potrà essere mosso un procedimento penale nei propri confronti, neanche per verificare l’eccesso colposo. Essa completa il ragionamento fatto dal legislatore del 2006, che però non ne aveva tratto le conseguenze. Ciò non significa che al rapporto della polizia giudiziaria non dovrà fare seguito un’attività di indagine e di verifica da parte della magistratura inquirente, dato che nel nostro ordinamento non esiste alcuna ipotesi di “diversion” (cioè di sottrazione all’esame del giudice) ad opera né della procura della repubblica né – tanto meno- della polizia giudiziaria, dato il principio di obbligatorietà dell’azione penale per il quale ogni ipotesi astratta di reato deve essere valutata dalla giurisdizione decidente (persino le ipotesi di non doversi procedere per irrilevanza del fatto devono essere decise dal giudice).

Questa è un’altra delle ragioni per le quali Italia dei valori non condivide l’assioma assoluto che “difendersi è sempre legittimo” con la conseguenza che nessuna competenza residua alla giurisdizione. La proposta di IDV significa, invece, che l’ufficio inquirente dovrà valutare solo se sussistono i requisiti sostanziali previsti dall’art. 52; dopo di che dovrà necessariamente e senza ulteriore indugio rivolgere al GIP richiesta di non doversi procedere. La formulazione dell’art. 52 del legislatore del 2006 pone un’indicazione di favore per chi si comporta secondo la legge, nel senso che non si potrà procedere per eccesso colposo. Ma l’indagine della magistratura è comunque ineliminabile perché, alla base di tutto, sussiste sempre la necessità di rispondere all’interrogativo se ci sia stata **necessità di difesa** rispetto all’attualità dell’offesa, giacché altrimenti ogni ipotesi indagatoria è aperta. L’esigenza che sia accertato questo elemento (l’effettiva necessità di difendersi)

rende inutili e improponibili tutte le ipotesi di facile sanatoria di qualunque attività successiva ad una offesa o ad un pericolo.

Non sappiamo se la rubrica dell'art. 52, nel premettere il sostantivo "difesa" all'aggettivo "legittima", abbia proprio voluto sottolineare che ogni esame sulla legittimità suppone che vi sia "difesa", senza la quale la reazione non è mai legittima: non lo sappiamo; ma ci piace pensarlo.

### **SULLE ALTRE PROPOSTE.**

Ci permettiamo di formulare alcune rispettose osservazioni sulle altre proposte perché, credendo che quella n. 5 da noi promossa rappresenti una positiva mediazione rispettosa dei principi ed insieme delle aspettative dei cittadini ad una maggiore difesa, vorremmo solo far rilevare quanto in alcuni punti esse convergano o si discostino da essa.

Della proposta n. 253 riteniamo rischiosa l'introduzione della valutazione di elementi psicologici, quale la paura, per la possibilità che la loro invocazione possa essere costante a fini giustificativi e finisca per inserire circostanze di difficile verifica destinate ad essere fonte di infinite diatribe e difformità interpretative. Gli elementi psicologici richiamati (paura, concitazione, o "paura o agitazione", come nel ddl n. 199) possono già trovare richiamo all'interno dell'ipotesi di "pericolo" di aggressione, concetto che ammette la valutazione di una certa dose di giustificata percezione del rischio imminente. Il medesimo ragionamento vale per l'ipotesi contenuta nel ddl n. 392. Del ddl n. 253, invece, potrebbe non essere scartata a priori l'estensione ai casi in cui la difesa sia necessaria per respingere "l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione", salvo che l'ipotesi non possa ritenersi già compresa nelle parole "al fine di difendere": La precisazione non sembrerebbe irritante rispetto ai principi sopra espressi.

Non vi sono obiezioni di legalità verso le ipotesi di aumento di pena per i reati fine (quali furto o rapina) o per i reati mezzo (quale la violazione del domicilio) contenute nei ddl nn. 412 e 234 ed altri.

Il ddl n. 652 non pare convincente perché, invece che introdurre un'ipotesi di maggior favore per chi si difende, in realtà pare più restrittiva addirittura dell'attuale normativa perché richiede, in più, la circostanza che l'offesa venga portata "con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio ...". La necessità che la difesa sia legittima solo quando l'offesa è recata da più persone armate sembrerebbe renderla non legittima quando questa situazione non sia in atto ma ricorrano tutte le altre ipotesi scriminanti già previste dall'art. 52.

Sembra pericoloso e poco utile l'ampliamento del terzo comma dell'art. 52, contenuto, nel ddl 199, ove si dice "o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa». Non è chiaro il concetto di immediate adiacenze (un metro, dieci metri, cento metri) e si presta ad

ambiguità l'accertamento se il titolare del diritto di occupare uno stabile potesse fondatamente considerare come "chiara e in atto l'intenzione" di introdursi negli edifici di propria pertinenza. Ogni aggiunta o modifica sono utili se producono maggiore certezza e non minore precisione.

## **CONCLUSIONI.**

L'impostazione, la costruzione, della proposta popolare promossa da IDV ci sembra rappresenti un'utile via di mezzo, un efficace e alto compromesso, tra chi vorrebbe legittimare e scriminare ogni reazione con qualunque mezzo e in qualunque situazione e chi, invece, non vuole cambiare niente, ma così contraddicendo una giusta aspettativa di rassicurazione e di giustizia del cittadino. D'altra parte, gli oltre due milioni di persone che hanno sottoscritto la nostra proposta l'hanno fatto ben sapendo che c'erano diverse opzioni, anche le più temerarie, e che quel testo raggiungeva il più alto limite di mediazione. In questa ottica Italia dei valori la sottopone alla valutazione di questa Commissione e poi dell'intero Parlamento, ringraziando per l'attenzione concessa.

Roma, 18 settembre 2018

Ignazio MESSINA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ignazio Messina', written in a cursive style.